

REP. _____/2021

**CONTRATTO RELATIVO A SERVIZIO BIENNALE DI RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE
DEGLI AUTOMEZZI ALLESTITI A MEZZI DI SOCCORSO OPERANTI SULL'INTERO
TERRITORIO REGIONALE DEL LAZIO IN AFFERENZA ALLE CENTRALI OPERATIVE
PROVINCIALI :**

CORES (CIG.....)

TRA

L'ARES 118 (di seguito denominata anche Azienda o stazione appaltante) con sede legale in Roma, Via Portuense, n. 240 C.F./Partita IVA n. 0817369100, nella persona del Dott. Guglielmo Di Balsamo nato a Marino (RM) il 03/09/1971, in qualità di Direttore Amministrativo, che agisce con atto di delega n. 410 del 16 gennaio 2020 in nome e per conto del Direttore Generale ARES 118 dott.ssa Maria Paola Corradi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

E

DITTA (di seguito denominata società, affidataria, esecutore), con sede in
Via- C.F. /Partita IVA n.rappresentata dal Sig.
..... nato a, nella sua qualità di legale
rappresentante – Presidente Consiglio Direttivo, nominato con atto del
fino al, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Direttore Generale dell'ARES 118 n. del è stato aggiudicato a.....il servizio di manutenzione meccanica, elettrica, oltre la fornitura e manutenzione degli pneumatici, l'attività di carrozzeria ed il recupero degli autoveicoli di proprietà di ARES 118 per il periodo dalal e per un importo complessivo di € oltre

IVA di legge;

- Che tale provvedimento è divenuto efficace a seguito della verifica dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.), come da nota n. _____ del Direttore UOC _____;
- ai sensi degli articoli 85 e seguenti del D.L.vo n. 159/2011 e s.m.i. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*, questa Azienda ha provveduto a richiedere con prot.del....., mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la documentazione antimafia e, risultando decorsi i termini di cui all’articolo 92 del D.L.vo n. 159/2011 e s.m.i., procede alla stipula del contratto in assenza delle informazioni prefettizie.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA

L’Azienda conferisce alla Società che, come sopra rappresentata, accetta l’appalto relativo al servizio di manutenzione meccanica, elettrica, oltre la fornitura e manutenzione degli pneumatici, l’attività di carrozzeria ed il recupero degli autoveicoli di proprietà di ARES 118 - come meglio specificato nel Capitolato speciale di gara, nell’offerta prodotta dalla Società agli atti dell’amministrazione e nella deliberazione n..... del - per la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dal

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi – secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara – previa accettazione, da parte della Società,

delle stesse condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione, se conveniente in funzione dell'andamento del mercato o dietro miglioramento delle stesse. La Società, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle condizioni economiche pattuite, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di nuovo contratto.

Le modifiche al contratto sono ammesse nei limiti di cui all'articolo 106 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L'appalto è aggiudicato alla Società al prezzo offerto ed accettato di €= oltre IVA di legge, per il periodo di mesi 24.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità, viene effettuato secondo quanto previsto al successivo articolo 10.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno corrisposte ai prezzi di aggiudicazione così come riportati nella Lettera d'ordine.

Il servizio eseguito a richiesta di Ares 118 verrà retribuito sulla base dei listini dei ricambi degli usurabili e dei consumabili originali, esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici o presso rivenditori autorizzati e sul prezzo della mano d'opera alle condizioni di aggiudicazione. I corrispettivi sono dovuti esclusivamente a seguito di avvenuta e regolare esecuzione delle prestazioni richieste con Lettera d'Ordine emessa con l'applicativo gestionale interno AREAS, sottoscritta dal Dirigente responsabile della corretta esecuzione del contratto.

Il prezzo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma, si intende franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, magazzino, IVA esclusa.

La revisione dei prezzi è applicabile solo se prevista con le modalità dell'art. 106

del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidataria potrà proporre la fornitura di servizi migliorativi rispetto a quelli aggiudicati, alle stesse o migliori condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

L'accettazione di tale proposta è ad insindacabile giudizio dell'ARES 118.

ART. 4 – DOCUMENTI /NORME DI RINVIO

Il servizio viene affidato dall'Azienda ed accettato dalla Società, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto/Lettera invito e dei documenti complementari relativi all'appalto in questione, nonché della deliberazione del Direttore Generale dell'ARES 118 n. del e relativi allegati.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, quantunque allo stesso non materialmente collazionati, essendo disponibili ma conservati agli atti presso la stazione appaltante della gara indetta, gli atti di seguito elencati:

- 1) la deliberazione (*approvazione atti di gara, capitolato/lettera invito*) n.....
..... e s.m.i. di cui deliberazione n. dele n. del
- 2) l'offerta economica _____
- 3) l'offerta tecnica _____
- 4) la deliberazione del Direttore Generale dell'ARES 118 di aggiudicazione n.
...del
- 5) la lettera prot. n. _____ del _____ con cui l'ARES 118 ha
comunicato l'avvenuta aggiudicazione della procedura espletata per
l'affidamento del servizio in questione;
- 6) Patto di integrità tra l'ARES e la Società.

Tale documentazione, che la Società affidataria dichiara di ben conoscere ed accettare con la sottoscrizione del presente contratto, è depositata agli atti

presso l'ARES 118.

Inoltre:

a) L'affidataria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.

b) La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i.

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto e dagli atti indicati ai precedenti punti 1/2/3/4/5/6. In caso di discordanza o contrasto tra i suddetti documenti ed il presente contratto prevarrà l'interpretazione più favorevole all'ARES 118.

ART. 5 – SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO.

(rinvio a clausole di capitolato/atti di gara.)

Fermo restando il richiamo all'art. 105 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Sono ammessi la cessione dei crediti o il subappalto, espressamente autorizzati dall'ARES 118 e nei limiti di legge.

In caso di violazione di quanto sopra, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno. L'affidataria resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ARES 118 per la prestazione oggetto di subappalto.

Sono subappaltabili nei limiti del 40% le attività non appartenenti alla categoria prevalente per ciascun lotto come specificato all'art. 9 del Disciplinare di gara.

L'ARES 118 è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

ART. 6 – SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. INADEMPIMENTI.

La società non può per nessuna ragione interrompere o non eseguire, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente contratto. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 107 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

Il servizio deve essere effettuato secondo le modalità/tempistiche precisate

dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 5 del Capitolato.

Qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda sarà autorizzata a dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata a/r o pec, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Azienda potrà inoltre sospendere i pagamenti all'affidataria cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART. 7 – PENALITA'

L'Affidataria è soggetta all'applicazione di penali quando non esegua il servizio secondo le modalità/tempistiche stabilite, ovvero lo esegua parzialmente.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali e di quelle migliorative offerte, il DEC procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC.

L'impresa aggiudicataria potrà notificare via pec le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione. Il DEC valutate le ragioni addotte potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato prestazionale e a quelle migliorative offerte.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Il ritardo nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi eventualmente offerti, oppure una durata dei lavori oltre il tempo utile stabilito, comporteranno l'applicazione di penali nella seguente misura:

- € 100,00 per ogni giorno se il termine è stato computato a giorni;
- € 50,00 per ogni ora se il termine è stato computato a ore.

Nel caso di difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nell'offerta prodotta in sede di gara, sarà applicata una penale pari a € 500,00 ad eccezione della penale di € 50 per ogni mancato lavaggio del mezzo alla riconsegna.

L'ARES118 si riserva la facoltà di avvalersi di altra officina per motivate e particolari esigenze, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare alcun diritto.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

Il limite massimo delle penali da applicare non può superare il 10% del valore complessivo del contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale limite, l'ARES 118 avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto. Nel caso di inadempienza contrattuale, oltre all'applicazione della penale, l'Azienda, qualora debba provvedere diversamente all'acquisto di servizi simili sul mercato, addebiterà all'Affidataria inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito, rivalendosi sulla cauzione definitiva o sull'importo dei pagamenti da eseguirsi.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Le penalità sono notificate alla società in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini fissati in base al successivo articolo 8 del presente contratto.

L'importo delle penalità può essere altresì addebitato sui crediti della Società dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che la Società medesima abbia stipulato con l'Azienda.

ART. 8 – GARANZIE/OBBLIGHI ASSICURATIVI

In merito alle garanzie a agli obblighi, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni che l'affidatario assume con il presente contratto, nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Azienda debba subire/sostenere per fatti addebitabili/addebitati all'aggiudicatario, la Società ha costituito *cauzione definitiva* di € _____ (_____/00), pari al ____% del prezzo di aggiudicazione nella misura ridotta (eventuale) di cui agli artt. 93 e 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., a mezzo di _____ emessa da _____ n. _____ in data _____.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Azienda avrà diritto di valersi sulla suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà prefissato, qualora l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. L'inadempimento a tale obbligo di ricostituzione della cauzione comporta la facoltà per l'ARES 118 di richiedere la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'ARES 118 avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo dalla stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Società con lettera a/r o pec. In ogni caso resta fermo il diritto dell'ARES 118 al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Tecnico, la Società ha stipulato polizza assicurativa R.C.T./_____ n. _____ per i rischi inerenti e/o derivanti dall'attività svolta, comprensiva di danni a cose e/o persone, anche terzi, con la compagna assicurativa _____ - Agenzia di _____.

La Società si impegna a garantire la copertura assicurativa, per l'intero periodo

di validità del presente contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli atti di gara.

ART. 9 – RESPONSABILITA’ – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società affidataria è direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto. La stessa è inoltre direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’ARES 118 e a terzi nell’espletamento del servizio anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avvalersi di personale qualificato e di essere in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza del lavoro.

L’ARES 118 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvale la Società nell’esecuzione del contratto. La Società affidataria dichiara inoltre di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose tanto dell’ARES 118 che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L’appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto (collaboratori a qualsiasi titolo), agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento di ARES 118, consultabile a cura dello stesso sul sito aziendale www.ares118.it, che il predetto appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i., la Società – sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'ARES 118, i quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ARES 118 nei confronti della Società medesima.

ART. 10 – PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di fattura che dovrà fare esplicito riferimento ai prezzi applicati e a ogni altro elemento utile ai fini del controllo della congruità dell'importo della fattura stessa, secondo le indicazioni fornite al riguardo dalla Struttura competente e in conformità a quanto stabilito nell'ambito dell'articolo 7 del Capitolato Tecnico in merito a fatturazione e pagamenti.

La fatturazione avverrà in riferimento agli ordinativi emessi da ARES 118. Le fatture devono risultare conformi all'Ordine di fornitura.

La fattura dovrà riportare gli estremi – numero e data – dell'Ordine di fornitura, il numero e la data del preventivo, la targa del mezzo.

il codice IBAN del Conto corrente dedicato per i relativi pagamenti,

il CIG (codice identificativo gara).

L'aggiudicatario si impegna ad aderire alla "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle AASSLL, AAOO, AOU, IRCCS pubblici, di ARES 118 e della Fondazione PTV – ex CA U00308 del 3/7/2015 e smi" così come previsto da DCA U00006 del 20.12.2017. Con delibera n. 412/2017 è stato istituito il "Portale Fornitori" dal quale è possibile, previa

richiesta alla UOC Contabilità e Bilancio – Via Portuense, 240 – 00149 ROMA – Tel. 06/53082320 – E_Mail: fornitori@ares118.it, ottenere le credenziali di accesso al sistema che consente, tra l'altro di effettuare UPLOAD di documenti da allegare alle fatture; verificare l'Ufficio che ha in gestione la fattura; verificare in ogni istante il debito commerciale e la posizione contabile.

L'Azienda potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, secondo le modalità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”*.

In particolare la società si impegna a registrare su conti correnti dedicati i movimenti finanziari, da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e riportanti il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di essi. L'affidataria si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Azienda si riserva di verificare l'inserimento di analoga clausola nel caso di stipula di subappalti e subcontratti. A tal fine, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, dovranno inviare all'ARES 118 copia di tutti i contratti

sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture.

ART. 11 – CONTROLLI.

L'ARES 118 si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'esatto adempimento delle condizioni del presente contratto e comunque ogni volta lo ritenga opportuno. Il collaudo/verifica è eseguito dal personale dell'Azienda e, ove necessario da esperti esterni appositamente nominati.

Le inadempienze alle condizioni contrattuali saranno verificate in contraddittorio e l'affidataria avrà l'obbligo di dare esatta esecuzione, a fronte dell'inadempimento contestato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto.

Il Direttore Esecutivo del Contratto del servizio in oggetto, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di aggiudicazione del servizio n. del viene confermato nella figura del Dirigente dell'Autoparco aziendale, assistito e supportato dalle articolazioni funzionali territoriali, quale Dirigente responsabile per la gestione del contratto nonché dotato dei compiti di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del servizio in oggetto e delle responsabilità previste all'art. 111 comma 2 del D.Lvo n. 50/2016 e agli artt. 297-311 e artt. 324-325 del DPR n. 207/2010.

ART. 12 – RECESSO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le Parti convengono che l'Azienda possa recedere unilateralmente dal contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per motivi di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 1671 C.C. e delle disposizioni di cui all'articolo 16 del Capitolato Tecnico, inoltre, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi

momento anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso per motivi di interesse pubblico o cambiamento di assetto istituzionale i quali dovranno essere specificati nell'atto deliberativo di recesso.

Il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore. In caso di recesso di ARES 118, la società ha diritto al pagamento dei servizi prestati – purché eseguiti correttamente e a regola d'arte – secondo il corrispettivo e le condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Fermo restando il richiamo all'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., e la risoluzione nell'ipotesi di accertamento del venir meno dei requisiti previsti per l'affidamento ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., l'ARES 118 dichiara risolto il contratto (art. 1456 Codice Civile), a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi:

- di violazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
- di frode, dolo, colpa grave nell'esecuzione del servizio;
- di reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali a seguito di formali contestazioni;
- di grave inosservanza, da parte di dipendenti/collaboratori dell'affidataria, delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'ARES 118;
- di rilascio di informazione antimafia interdittiva;
- di inosservanza delle clausole previste nel Patto di Integrità di cui all'art. 4 del presente contratto;
- comunque nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dall'articolo 15 del Capitolato Tecnico.

L'affidataria non può sospendere il servizio per effetto di contestazioni sorte tra

le parti e se ciò dovesse verificarsi, l'affidataria sarà considerata responsabile di eventuali danni causati all'Azienda derivanti da tale interruzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla citata legge, ne dà immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio.

La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell'Azienda, debitamente comunicato alla società a mezzo lettera raccomandata a.r./pec.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'ARES 118 avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla società con lettera a.r. o pec. In ogni caso resta fermo il diritto dell'ARES 118 al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. In questo caso, conformemente a quanto disposto nell'articolo 15 del Capitolato Tecnico, l'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto alla impresa che segue nella graduatoria.

ART. 13 – POSIZIONE CONTRIBUTIVA.

Le Parti danno atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. INAIL/INPS _____, acquisito agli atti aziendali, attesta la correttezza delle contribuzioni ai sensi di legge.

ART. 14 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE.

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidataria elegge domicilio legale in Roma. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto il Foro competente è quello di Roma.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI – REGISTRAZIONE.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Affidataria.

Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA.

ART. 16 – PROTEZIONE DATI.

Attesa la tipologia di servizio svolta, la Società potrà essere designata responsabile esterno del trattamento dati, qualora ne ricorrano i presupposti tecnici e giuridici – con atto separato a cura del Responsabile della Protezione Dati aziendale. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo, in capo alla società, di rispettare anche tramite i propri addetti, le norme europee vigenti in materia di protezione dei dati, nonché quelle nazionali di riferimento, con particolare riguardo alle misure tecniche ed organizzative idonee a proteggere la sicurezza dei dati – oggetto di eventuale trattamento – da ogni illegittima o accidentale distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o da ogni altra forma di trattamento non autorizzata ovvero illecita. La società resta comunque vincolata a non comunicare/divulgare a terzi documenti, informazioni e dati acquisiti durante l’esecuzione del rapporto e ciò anche a prestazioni ultimate, per il periodo di un quinquennio.

Essa è altresì vincolata ad accedere ai soli dati strettamente necessari all’esecuzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, a consentire agli aventi

titolo, l'esercizio dei diritti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679).

Per tutto quanto non espressamente previsto in materia di protezione dei dati nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 26 del Disciplinare di Gara da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 17 – NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Codice Civile, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la Società

Il Legale Rappresentante

()

(firma digitale)

Per l'ARES 118

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Guglielmo Di Balsamo)

(firma digitale)

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, la Società dichiara di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto e nella richiamata documentazione.

Per la Società

Il Legale Rappresentante

(.....)

(firma digitale)